

R.G. 58/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Ragusa**

**Sezione Civile**

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2024;

vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Antonella Galfo dell'ODCEC Ragusa, in data 26/7/2024 da SANTONOCITO SIMONA (c.f./p.i.v.a. SNTSMN71T67H163H), condizionata a quella presentata, in pari data, dall'ex marito La Terra Luca;

dichiarata aperta la procedura con decreto del 14/9/2024;

visti i chiarimenti forniti, nonché le integrazioni del piano originario, con note depositate l'11/9/2024, il 9/10/2024 e, infine, il 31/10/2024;

preso atto della mancanza di ulteriori modifiche al piano;

accertata la comunicazione ai creditori del piano e delle sue integrazioni, nonché del decreto di apertura e fissazione della predetta udienza;

preso atto della mancanza di osservazioni successive all'ultima modifica del 31/10/2024, con cui erano state recepite le osservazioni di ADER;

ritenuto che la proposta, così come integrata, deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:

- il presente tribunale è competente in virtù della residenza della debitrice, in Ragusa;
- la proposta, alla luce delle successive integrazioni, è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2, c.c.i.i.;
- il debitore istante appare qualificabile come consumatore, trattandosi di persona fisica che ha contratto, insieme all'ex marito condebitore solidale, la maggior parte del proprio debito per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);



- il debitore istante appare versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (euro 189.277,43, di cui euro 85.301,10, di natura ipotecaria verso Cribis Credit Management s.r.l., in solido con l'ex marito, così come il debito nei confronti di Ifis npl Investing s.p.a. e Axist s.r.l., esposti nel piano nella misura del 50%, ma la cui soddisfazione complessiva per il 10% è condizionata all'omologazione ed esecuzione del piano proposto da La Terra Luca) e patrimonio prontamente liquidabile (5.006,76 euro, oltre il quinto dello stipendio, pari a circa 100,00 euro mensili);
- non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nella crisi familiare intervenuta dopo l'assunzione, da parte dei coniugi, della maggior parte dei debiti, tra cui quelli già in essere contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'allora casa familiare e quelli maturati nei confronti degli avvocati che li hanno rappresentati in quei procedimenti, che hanno condotto infine al divorzio;
- il piano proposto, come modificato in data 31/10/2024, prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento percentuale dei creditori privilegiati (98,36% quanto all'ipotecario; 25,36%, quanto ai creditori con privilegio mobiliare), in misura complessivamente non inferiore al valore di mercato dei beni su cui insiste la garanzia, tenuto conto della domanda proposta dall'ex marito La Terra Luca, alla cui omologazione e regolare esecuzione il presente piano è subordinato; è inoltre, previsto il pagamento, nella percentuale del 10% delle rispettive spettanze, dei creditori chirografari;
- la durata del piano è stabilita in 100 rate, con la messa a disposizione di complessivi 56.210,15 euro:

N.	Creditori	Importo debito	Titolo di prelazione	Importo offerto	% di soddisfo	Falcidia	Somma a disposizione		N. di rate	Importo rata
							N. di rate	Importo rata		
1	O.C.C. dell'ODCEC di Ragusa	€ 2.752,86	Spese in prededuzione - DA ACCANTONARE	€ 2.752,86	100%	-			11	n. 10 rate da € 250,00 e n. 1 rata da € 252,86
2	Cribis Credit Management S.r.l.	€ 42.650,55	Ipoteca iscritta il 16.12.2006 ai nn. 29452/7714	€ 41.950,00	98,36%	€700,54			100	n. 1 rata da € 125,71, n. 9 rate da € 200,00, n. 1 rata da € 197,14, n. 88 rate da € 450, n. 1 rata da € 227,15
3	Avv. Paolo Catra	€ 10.289,71	Privilegio generale ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 cc	€ 2.609,84	25,36%	€ 7.679,87	1	€ 2.609,84	-	-



4	Comune di Ragusa	€ 6.836,45	Privilegio Mobiliare	€ 1.733,97	25,36%	€ 5.102,48	1	€ 1.733,97	-	-
5	Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 4.294,21	Privilegio Mobiliare	€ 1.089,18	25,36%	€ 3.205,03	1	€ 1.089,18	-	-
6	Cubis Credit Management S.r.l.	€ 177,33	chirografario	€ 17,73	10%	€ 159,59	1	€ 17,73	-	-
7	Ifis NPL Investing S.p.A.	€ 43.940,52	chirografario	€ 4.394,05	10%	€ 39.546,47	1	€ 4.394,05	-	-
8	Asist S.r.l.	€ 7.870,33	chirografario	€ 787,03	10%	€ 7.083,30	1	€ 787,03	-	-
9	Banca IFIS S.p.A. (sentenza)	€ 8.754,72	chirografario	€ 875,47	10%	€ 7.879,25	1	€ 801,18	1	€74,29
		€ 127.566,68		€ 56.210,15		€ 71.356,53		€ 11.433,00		€ 44.777,15

a partire dalla scadenza dell'ultimo giorno di ciascun mese successivo all'omologa del ricorso, con somme provenienti, in parte, da un risarcimento danni ottenuto nel 2023 a seguito di sinistro stradale (11.000,00) e, in parte, dal proprio stipendio che, anche se esiguo (450,00 euro mensili netti), ai fini del fabbisogno familiare è integrato dal reddito del nuovo coniuge (1.600,00 euro mensili netti) e, quanto alle due figlie maggiorenni conviventi non autosufficienti, dal contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge (400,00 euro mensili); quanto ad ADER, si rinvia per il dettaglio circa la ripartizione tra gli enti impositori alle p. 4 e 5 integrazione del 31/10/2024;

- le modalità di esecuzione sono, inoltre, state precisate: “[l]a signora Santonocito dovrà provvedere a sue spese all’apertura e alla gestione di un apposito conto corrente bancario e/o libretto sul quale accreditare l’importo della somma messa a disposizione pari ad € 11.000,00”, a cui si è aggiunta la somma di euro 433,00 da corrispondere immediatamente con integrazione del 31/10/2024 “e l’accontamento periodico delle somme dovute all’OCC” per 11 mesi (integrazione del 11/9/2024); la stessa provvederà al pagamento, alla scadenza, di ciascuna rata; inoltre, “[l]a ricevuta di pagamento della rata mensile a favore del creditore ipotecario dovrà essere trasmessa dal debitore al professionista incaricato, sarà cura dello stesso professionista incaricato ad effettuare i controlli dei pagamenti mensili a beneficio del creditore ipotecario tramite la trasmissione trimestrale delle ricevute di bonifico da parte del debitore”.

Ritenuto, dunque, che:

- il piano di ristrutturazione dei debiti originariamente proposto, così come integrato, deve essere omologato, sussistendo le condizioni per la simultanea omologazione anche di quello proposto da La Terra Luca (c.f. LTRLCU73T28H163M), r.g.p.u. 59/2024;
- ai sensi dell’art. 71 c.c.i.i. la debitrice dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l’o.c.c. vigilerà sull’esatto adempimento dello stesso, resolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;



- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., in cui dovrà dare atto, anche previa richiesta al competente gestore della crisi, dello stato di esecuzione del piano omologato in data odierna proposto da La Terra Luca, data l'interdipendenza relativa alla soddisfazione di alcuni comuni creditori privilegiati e chirografari;  
visto l'art. 70 c.c.i.i.;

**P.Q.M.**

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 26/7/2023 e poi integrato con atti del 11/9/2024, 9/10/2024 e, infine, del 31/10/2024, proposto da parte di SANTONOCITO SIMONA (c.f./p.i.v.a. SNTSMN71T67H163H ).

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'o.c.c. ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.

Dispone che l'o.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., con le informazioni aggiuntive precisate.

Avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ragusa, 27/12/2024.

Il giudice  
dott. Antonio Pianoforte

